



Comune di **OZZERO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DECRETO DEL SINDACO
N.6-20 DEL 28 MAGGIO 2020

OGGETTO:

DISPOSIZIONI TEMPORANEE LEGATE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI
ORGANI ISTITUZIONALI. CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA AI
SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, ART. 73.

Soggetti destinatari:

CONSIGLIERI COMUNALI , SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PEPE
PAOLO, RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO BARONI
LUIGI, RESPONSABILE DELL'AREA UFFICIO TECNICO, COMANDANTE
DELLA POLIZIA LOCALE DOTT.SSA MARIA MALINI



IL SINDACO

PREMESSO CHE:

1. l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
2. con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
3. con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie generale n.70 del 17.03.2020) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art. 73, comma 1, prevede misure di "Semplificazioni in materia di organi collegiali" come segue: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente".

VISTO il vigente Statuto comunale;

PRECISATO che il Comune di Ozzero non è dotato di Regolamento del Consiglio comunale;

RITENUTO necessario, ai sensi del sopra citato D.L. n. 18/2020, nel rispetto delle obbligatorie cautele sanitarie prescritte dal Governo e dalle autorità sanitarie, adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale, prevedendo e disciplinando le modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio comunale, in modalità telematica mediante videoconferenza, per tutta la durata dello stato di emergenza, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto vigente;

CONSIDERATO che risulta altresì necessario, al fine di garantire buon andamento, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune di Ozzero, definire i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale mediante videoconferenza;

VISTI gli artt. 38, 39, 42, 43, 44 e 97 del D.Lgs. n. 267/2000, recanti disposizioni in materia di nomina, composizione e competenze del Consiglio comunale, nonché ruolo e funzioni dei Segretari comunali;

D E C R E T A

1. è approvata, per le motivazioni citate in premessa e nelle prerogative del Sindaco nelle sue funzioni di Presidente del Consiglio Comunale, la modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria (fino al 31.07.2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga di tale stato, ovvero fino alla vigenza dell'art. 73 del Decreto- Legge n. 18/2020), in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

2. sono approvati i seguenti criteri relativi alle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza:

ART. 1 - Principi generali

Le sedute istituzionali del Consiglio comunale possono svolgersi nel periodo di emergenza sanitaria mediante la modalità telematica della videoconferenza, con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale, o suo sostituto, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto vigente.

ART. 2 - Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzati a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti. Non sono pertanto ammesse modalità di partecipazione in modalità di solo audio. Il collegamento in videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- a) consentire al Sindaco ed al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, di accertare con sicurezza l'identità degli amministratori/altri soggetti che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
- b) assicurare al Sindaco ed al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i risultati delle votazioni e proclamare i risultati delle votazioni stesse, che avverranno per appello nominale;
- c) consentire al Sindaco ed al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio comunale;
- d) consentire per tutti i partecipanti di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti in modalità telematiche, constatare l'esito delle votazioni;
- e) assicurare lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- f) far sì che tutti i Componenti assicurino le condizioni di svolgimento in forma segreta della seduta, nei casi in cui tale modalità sia imposta dalla Legge, adottando le misure di volta in volta necessarie per garantire che:

- 1. il sonoro e la visione della riunione siano inaccessibili a soggetti non autorizzati;
- 2. non siano lasciati incustoditi o accessibili a terzi gli strumenti elettronici mentre è in corso la riunione;
- 3. non siano divulgate o cedute a terzi le credenziali di autenticazione agli strumenti di connessione utilizzati, e dichiarino che le manterranno per tutta la durata della riunione, dando immediato avviso in caso sopraggiungano eventuali impedimenti in tal senso.

Il Sindaco enuncerà specifico avviso di osservanza delle disposizioni di cui alla sopracitata lett. f) all'inizio delle connessioni audio/video, ne darà esplicita conferma e riceverà esplicita conferma d'assolvimento dai Componenti dell'Organo interessati i quali dovranno dare immediato avviso nel caso sopraggiungano eventuali impedimenti in tal senso.

- g) nei casi di astensione obbligatoria, a cura del Sindaco dovrà essere effettuata la disconnessione del Componente dell'Organo che debba astenersi prima dell'introduzione del punto all'ordine del giorno relativo; il Componente verrà riconnesso dal Sindaco al primo punto all'ordine del giorno rispetto al quale non sussista un obbligo di astensione. L'atto deliberativo darà conto dell'osservanza di quanto

disposto. I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 3 – Sede dell'adunanza - Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza

La seduta si considererà convenzionalmente tenuta presso la consueta Sala presso il Comune di Ozzero, Piazza Vittorio Veneto n. 2. La seduta in videoconferenza è valida anche se eventualmente presieduta da sedi diverse da quelle del Comune, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, senza alcun componente presso la sede del Comune o della Sala consiliare. Il Segretario Comunale e gli uffici di supporto, possono partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza da luoghi diversi dalle sedi istituzionali del Comune. Con congruo anticipo rispetto alla seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le indicazioni per le modalità di accesso alla piattaforma informatica individuata per il collegamento in videoconferenza. La presenza dei Consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente atto.

ART. 4 — Partecipazione alla seduta

La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Segretario Comunale, mediante appello nominale dei Consiglieri che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza, e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione. La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dalla legge. A tale scopo i Consiglieri che vogliano o debbano allontanarsi temporaneamente dalla riunione dovranno dichiararlo, in modo da consentire al Segretario Comunale di prenderne nota anche ai fini della verifica del numero legale. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura. La presenza assicurata in tali modalità è valida ai fini della percezione del gettone di presenza, nonché dell'eventuale attestazione delle modalità di espletamento del mandato per la fruizione dei permessi per assentarsi dal lavoro. Al ricorrere del caso e al fine dell'applicazione dell'art. 79 del D.Lgs. 267/2000 ess.mm.ii., i Componenti dell'Organo dovranno dichiarare nel corso della seduta se la loro partecipazione comporta l'esercizio del diritto ai permessi di cui alla presente disposizione. Alla seduta in videoconferenza possono partecipare i funzionari e collaboratori a supporto, il Revisore del Conto e i consulenti e professionisti incaricati per conto dell'Amministrazione nei termini di cui all'art. 60 del Regolamento del Consiglio comunale.

ART. 5 - Interventi nel corso della seduta. Metodologia e regolazione

La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali nelle consuete modalità. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi ed in particolare:

- a) è consentita l'esclusione temporanea della ripresa video per volontà dei partecipanti, i quali saranno comunque considerati presenti, ad esclusione delle fasi di intervento e di votazione da parte dei partecipanti medesimi;
- b) ogni partecipante potrà attivare il proprio collegamento microfonico solo quando il Sindaco gli abbia dato la parola;
- c) il Sindaco avrà facoltà di interrompere il collegamento microfonico dei partecipanti non autorizzati ad intervenire. Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Sindaco, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, specificando la natura della richiesta (quali, ad esempio:

“richiesta di chiarimento”, “intervento in discussione” “dichiarazione di voto”, ecc.) o utilizzando formule tali da rendere comunque manifesta l'intenzione. Il Sindaco, dopo aver dichiarata aperta la discussione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate in forma scritta nei predetti spazi (chat) del sistema di videoconferenza. La votazione avviene per appello nominale dei soli Consiglieri collegati in videoconferenza.

Art. 6 — Utilizzo dell'account

Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza (piattaforma).

ART. 7 — Sospensione della seduta per ragioni tecniche

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopraindicate.

ART. 8 — Norme finali

La riunione del Consiglio comunale sarà resa pubblica mediante pubblicazione sul sito comunale del link alla registrazione della stessa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si applicano le norme di Legge e di Statuto.

DISPONE altresì

1. di dare mandato al Servizio amministrativo di attuare le prescrizioni del presente provvedimento;
2. di inviare il presente atto ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale, ai Responsabili di servizio;
3. di dare atto che il presente provvedimento ha validità fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, fatti salvi ulteriori provvedimenti di proroga di tale stato, ovvero fino alla vigenza dell'art. 73 del Decreto- Legge n. 18/2020;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo online e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Ozzero, li 28/05/2020

IL SINDACO

Dott. Ing. Guglielmo Villani